

INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI NOTARILI
(18/03/2002)

QUESITO:

Si chiede di precisare quale sia l'organo competente, ai sensi della disciplina vigente in Valle d'Aosta, a sottoscrivere gli atti notarili in cui sia parte l'ente locale.

RISPOSTA:

Si ritiene che, al riguardo, debba trovare applicazione l'art. 46, comma 3, della l.r. 54/1998, il quale prevede espressamente che la competenza alla "adozione di atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno" spetti ai segretari comunali e agli altri dirigenti.

Era sorto il dubbio nel passato, se tale competenza spettasse anche ai responsabili di servizio, non aventi qualifica dirigenziale, ai quali può essere affidata, nei comuni privi di personale appartenente alla qualifica dirigenziale, oltre al segretario comunale, la responsabilità degli uffici e dei servizi, a norma dell'art. 46, comma 4, della l.r. 54/1998.

Il secondo periodo dell'art. 9, comma 1, lettera b), della l.r. 19 agosto 1998, n. 46, infatti sembrava escludere indirettamente che i responsabili di servizio potessero sottoscrivere i contratti, là dove prevedeva che, nei casi in cui l'ente fosse sprovvisto di figure dirigenziali diverse dal segretario comunale, i contratti rogati dal segretario stesso venissero sottoscritti soltanto dal Sindaco. Al riguardo si ritiene che quest'ultima previsione sia da considerare abrogata con l'entrata in vigore dei nuovi statuti comunali, adottati ai sensi della L.R. 54/1998.

Si segnala inoltre che anche il contratto collettivo del settore enti locali, sottoscritto in data 20 febbraio 2001, comprende nell'elenco delle funzioni proprie dei responsabili dei servizi la stipulazione dei contratti.

Tutto ciò premesso, si esprime l'avviso che anche i responsabili di servizio, nel settore di rispettiva competenza, possano sottoscrivere in rappresentanza del Comune tutti gli atti e quindi anche quelli notarili, sulla base di quanto disposto dagli statuti.